



## TRIBUNALE DI PALERMO

- SEZIONE TERZA CIVILE -

Decreto nella controversia civile n. 9728/2022 R. G. A. C.

### IL GIUDICE ISTRUTTORE

#### Il Giudice

Letti gli atti, la relazione finale del Collegio dei cc.tt.uu., composto dai dott.ri Antonio Guajana e Francesco Scarlata, nonché l'istanza di liquidazione del compenso;

considerato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte – che si condivide – *“In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze.”* (in termini la massima di Cass. n. 24992/2011);

ritenuto che nel caso di specie, visto l'oggetto dell'incarico (relativo a responsabilità da colpa medica), l'onorario può essere liquidato a vacanze,

visto l'art. 4, ult. co., L. 319/80, in base al quale «... il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione»;

rilevato che ogni vacanza è pari a due ore e che esse vanno liquidate in euro 14,68 a seguito della sentenza n. 16 del 2025, della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui *“impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacanze, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell'onere di adeguamento periodico dei compensi. Lo “scarto significativo” tra la prima vacanza e le successive – osserva la Corte – accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.*

ritenuto che, avuto riguardo al numero delle ore necessarie per l'espletamento dell'incarico, appare congruo riconoscere n 192 vacanze per un importo di euro 2818,50;

ritenuto che può essere riconosciuto l'aumento del 40% (pari ad € 1127,42) per il secondo componente del Collegio (stante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art.15, comma quarto, L. n.24/2017 con sentenza della Corte Cost. n.102/2021) pervenendosi all'importo di € 3.945,9 considerato che il compenso va posto a carico delle parti in solido;

liquida

in favore del collegio di cc.tt.uu., composto dai dott.ri Antonio Guajana e Francesco Scarlata la somma complessiva di euro al 3.945,9 per compenso a vacanze (da ritenersi comprensivo dell'acconto già liquidato) oltre oneri come per legge se dovuti.

Pone la somma a carico delle parti in solido.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi e per quanto di competenza.

Palermo, 4.12.25

Il Giudice

*Dott.ssa Cristina Denaro*